

Oggetto: Propaganda diretta da parte di soggetti diversi dai partiti politici

La legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) non contiene disposizioni in materia di propaganda relativa al referendum.

L'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) stabilisce che alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla stessa legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) e 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

Lo stesso articolo 52 dispone, poi, che le facoltà riconosciute dalle medesime leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

L'articolo 1 della legge n. 212/1956 individua come soggetti ai quali vanno assegnati gli appositi spazi i partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, i singoli candidati o partiti o gruppi politici cui essi appartengono.

Non prevede più, invece, per effetto dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), l'assegnazione degli spazi a chi non partecipa direttamente alla competizione elettorale.

La Corte costituzionale, sia pure in giudizi riguardanti la propaganda radiotelevisiva relativa a referendum abrogativi, ha rilevato come l'istituto referendario "postula un dibattito aperto nella società civile nel quale abbiano voce, oltre ai promotori, di norma favorevoli all'abrogazione, anche i soggetti che si organizzano per esprimere un orientamento contrario". Ha ritenuto, inoltre, che "l'essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione" è "la necessaria democraticità del processo politico referendario" e l'esigenza che in esso sia offerta "la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell'opinione pubblica" (sentenze n. 49/1998 e n. 174/2009).

In relazione agli elementi evidenziati si ritiene che gli spazi di propaganda diretta possano essere assegnati anche ai Comitati a favore e contro il quesito referendario.

Con i migliori saluti.

Elisa Moroni
